

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Art.1

I Signori PAJALUNGA ANDREA, nato a Senigallia (AN) il 30/06/1969 e residente in Marotta di Mondolfo (PS) Via Litoranea n.183/b C.F.=PJLNDR69H30I608K, TONELLI EMANUELE, nato a Mondolfo (PS) il 24/12/1959 e residente in Marotta di Mondolfo (PS) Via Litoranea n.221/a Cod. Fiscale=TNLNMNL59T24F348A, VOLPINI SIMONE, nato a Fano (PS) il 17/02/1965 e residente in Marotta di Mondolfo (PS) via Litoranea n.297 C.F.=VLPSMN65B17D488U, BATTISTI MANUELE, nato a Fano (PS) il 19/11/1961 e residente in Marotta di Fano (PS) Via Panzini n.30 C.F.=BTTMNL61S19D488J, CASAGRANDE FABRIZIO, nato a Fano (PS) il 05/06/1969 e residente in Marotta di Mondolfo (PS) Via Abruzzi n.3 C.F.=CSGFRZ69H05D488N, MORONI FRANCESCO, nato a Mondolfo (PS) il 02/02/1959 e residente in Mondolfo (PS) Via Valcesanon.24 C.F.=MRNFNC59B02F348O, dichiarano di costituire una Associazione denominata "VELA CLUB MAROTTA". La durata dell'associazione è illimitata.

Art.2

L'Associazione ha sede in Marotta di Mondolfo (PS) Via Litoranea n.297.

Art.3

L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela nonché della partecipazione a competizioni sportive.

Art. 4

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro ed ha l'obbligo di reinvestire eventuali utili per l'attuazione dello scopo istituzionale.

Art.5

I colori dell'Associazione sono il rosso, il bianco e l'azzurro. Il guidone sociale è di forma triangolare.

Art.6

L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai componenti, si allega al presente atto e ne forma parte integrante.

Art. 7

In deroga alle norme statutarie, il Consiglio Direttivo dell'Associazione resterà in carica sino al 31/08/2001 e viene così costituito:


Presidente	Fabrizio Casagrande
Vice Presidente	Emanuele Tonelli
Consigliere	Simone Volpini
Segretario	Francesco Moroni
Cassiere	Manuele Battisti

Art. 8

Il Presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità Sportive competenti. Agli effetti di cui sopra il Consiglio ha facoltà di apportare allo Statuto allegato tutte le modifiche che venissero richieste.

Art. 9

Le spese del presente atto e la sua eventuale registrazione sono a carico dell'Associazione.



Art. 10

In deroga alle norme statutarie, il Revisore dei Conti è costituito dal Sig. Andrea Pajalunga e resterà in carica sino al 31/08/2001.

Art. 11

In deroga alle norme statutarie, il Collegio dei Probiviri è costituito dai Signori di cui all'art. 1 e resterà in carica sino al 31/08/2001.

Art. 12

L'Associazione ha sede in Montorio al Vomano (PS) in via ...

Art. 13

L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione ...

Art. 14

L'Associazione è politica, non ha fini di lucro ed ha l'obbligo di ...

Art. 15

I colori dell'Associazione sono il rosso il bianco e l'azzurro. Il ...

Art. 16

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed ogni ...

Art. 17

In luogo alle norme statutarie, il Collegio Direttivo dell'Associazione ...

Art. 18

L'Associazione è autorizzata a compiere tutte le ...

Art. 19

L'Associazione è autorizzata a compiere tutte le ...

Art. 20

L'Associazione è autorizzata a compiere tutte le ...

Art. 21

L'Associazione è autorizzata a compiere tutte le ...

Art. 22

L'Associazione è autorizzata a compiere tutte le ...

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA "VELA CLUB MAROTTA"

Art. 1 - Sede

L'Associazione ha sede in Marotta di Mondolfo (PS) Via Litoranea n.297.
E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo purchè appartenente al Comune di Mondolfo o al Comune di Fano, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato italiano.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela nonchè della partecipazione a competizioni sportive.

Art. 3 - Natura

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro ed ha l'obbligo di reinvestire eventuali utili per l'attuazione dello scopo istituzionale.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'associazione.
Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro i trenta giorni successivi il Consiglio Direttivo deve compilare il Bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 6 - Soci

Sono Soci le persone la cui domanda di associazione verrà accettata dal Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità e per indegnità.
La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
La indegnità viene sancita dal Collegio dei Proibiviri.

Art. 7 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci, ad esclusione dei minori, hanno diritto di voto.
Tutti i Soci hanno diritto, altresì di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che l'associazione offre, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.

Art. 8 - Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione al momento dell'ammissione e la quota di partecipazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo.
Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali che all'esterno, osservare lo Statuto ed i Regolamenti.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque o più soci, purchè in numero dispari, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di due anni.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge, a scrutinio segreto, il Presidente. Il Presidente eletto nomina, durante la stessa seduta il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. E' facoltà del Presidente procedere ad altre nomine per particolari Settori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso; deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.10 - Integrazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti purchè lo stesso abbia riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

Nel caso la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale mediante la convocazione, entro il termine massimo di trenta giorni, di una Assemblea Straordinaria Elettiva da tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione.

Art. 11 - Decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del biennio, anche se integrato a norma dell'art. 10. L'Assemblea Straordinaria Elettiva per i suoi componenti è convocata entro il termine massimo di trenta giorni e dovrà tenersi entro il termine dei trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del biennio.

Art. 12 - Deliberazioni e competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di: collaboratori, consulenti, etc., determinandone il compenso e predispone e delibera, occorrendo, il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 14 - Decadenza del Presidente

Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica.

Nel caso di decadenza il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice Presidente od, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano fra i

presenti e ciò sino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 - Convocazione Assemblea Ordinaria

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e deve essere tenuta entro il 31 marzo.

L'Assemblea Ordinaria deve inoltre essere tenuta entro il mese di marzo dell'anno successivo alla scadenza degli incarichi elettivi.

I Soci debbono essere convocati almeno cinque giorni prima della seduta ed almeno quindici giorni prima se l'ordine del giorno prevede l'approvazione dei bilanci o il rinnovo delle cariche elettive.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto di voto e tenuta in prima e seconda convocazione, con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattrore.

Art. 16 - Convocazione Assemblea Straordinaria

I Soci sono convocati dall'Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto; delibera altresì, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori.

L'Assemblea Straordinaria è convocata, altresì, su richiesta di almeno il 10% dei Soci aventi diritto di voto; nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'Assemblea Straordinaria che deve essere tenuta entro i trenta giorni successivi, con le modalità dell'art. 15.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i soci aventi diritto di voto e tenuta in prima convocazione, con un intervallo tra la prima e seconda convocazione dei almeno ventiquattrore.

Art. 17 - Costituzione delle Assemblee

Le Assemblee nominano il Presidente, il Segretario ed, ove occorra, il seggio elettorale.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nono possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

Art. 18 - Costituzione delle Assemblee

Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi, nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo. I componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto.

L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali, elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti che durano in carica due anni. e sono rieleggibili.

Art.19 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, è composto da un componente e da un supplente. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico il componente del Collegio dei Probiviri è sostituito dal supplente.

Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
- d) radiazione.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea Straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo.

L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti che resta in carica per la durata di due anni ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Art. 21 - Natura delle Cariche

Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie.

Art. 22 - Candidature

I candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature entro il termine di dieci giorni liberi della data di prima convocazione.

Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione nonché i componenti la Commissione Verifica Poteri e la Commissione di Scrutinio.

L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo.

Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

Art. 23 - Clausola compromissoria

I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.

Qualsiasi controversia che insorga tra l'Associazione ed i Soci o tra i Soci stessi correlata all'attività sociale deve essere sottoposta all'Associazione.

Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitro irrituale.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i Soci, ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità.



La presente scrittura riproduce l'atto registrato presso l'Ufficio Registro di Fano al numero ...638 Serie 3... in data ...4/3/1999... e non più atti di questo Ufficio perché

ad retto